

## Con la Srl possibile avere patti parasociali illimitati e statuto più flessibile



La redazione dello statuto della holding di famiglia deve essere particolarmente curata (*tailor-made*) e adattata alle esigenze e aspirazioni dei soci familiari e agli equilibri interni della famiglia. Questo vale a partire dalla scelta del tipo societario: essenzialmente si tratta di società costituite in forma di Srl o Spa, anche se talora si ricorre ancora allo schema della società in accomandita semplice (Sas) o per azioni (Sapa).

Il tipo della società a responsabilità limitata è quello più diffuso nella pratica per la sua flessibilità, anche perché consente di:

attribuire ai singoli soci “diritti particolari” di natura amministrativa o patrimoniale ex articolo 2468, comma 3, del Codice civile, che soddisfano le preferenze dei soci (secondo che siano più interessati alla conduzione dell’impresa o ai benefici economici della partecipazione);

assicurare l’ampia partecipazione dei soci ai processi decisionali della società, sia potenziando il ruolo e le competenze dell’assemblea (articolo 2479), sia concedendo poteri determinanti e diritti di voto individuali su un’ampia gamma di delibere e operazioni (quand’anche essenziali alla sopravvivenza della società);

regolare nel modo più confacente ai desiderata dei soci la circolazione delle quote, come pure le cause di recesso e l’esclusione dei soci;

istituire meccanismi di “arbitraggio gestionale” per superare i contrasti fra amministratori.

A ciò si aggiunga che, nelle Srl, secondo l’articolo 2469 del Codice civile, può essere disciplinato in statuto il trasferimento mortis causa delle partecipazioni, ponendo limiti di vario genere (clausole di continuazione, di liquidazione, di consolidazione eccetera), sul modello delle società di persone. Inoltre, non sono previsti limiti alla durata dei patti parasociali, a differenza di quanto dispone l’articolo 2341-bis del Codice civile per le Spa

Tuttavia, anche il tipo della Spa può essere efficacemente personalizzato, prevedendo:

categorie speciali di azioni dotate di particolari diritti amministrativi o patrimoniali (articolo 2348 del Codice civile);

l’indivisibilità dei pacchetti azionari facenti capo a determinati esponenti della famiglia o rami familiari (onde limitarne il rischio di frazionamento e dispersione delle partecipazioni);

l’attribuzione di diritti di nomina o di diritti di voto determinante a favore dei possessori di alcune delle categorie di azioni;

il riscatto delle partecipazioni (articolo 2437-sexies del Codice);

le cause convenzionali di recesso;

le modalità di liquidazione delle azioni dei soci uscenti.

Inoltre, anche nelle Spa è possibile controllare statutariamente, sia attraverso le clausole di prelazione e di gradimento, sia attraverso le clausole di limitazione dei trasferimenti mortis causa delle azioni (articolo 2355-bis,

comma 3, del Codice civile), i cambi di compagine sociale.

Inoltre, operando sui quorum deliberativi previsti dallo statuto, si può subordinare al consenso dei possessori di partecipazioni azionarie qualificate, superiori a una certa soglia, l'approvazione di operazioni sul capitale e straordinarie potenzialmente lesive del "peso corporativo" degli azionisti. D'altra parte, abbassando le soglie legali prescritte per l'esercizio dei diritti corporativi (si pensi, ad esempio, al diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, impugnare le delibere assembleari, esercitare l'azione di responsabilità in via surrogatoria o denunciare fatti censurabili: articoli 2367, 2377, 2393-bis, 2408 e 2409 del Codice civile) si possono potenziare i cosiddetti diritti di minoranza e bilanciare più efficacemente le prerogative del socio o della coalizione di controllo.

Si consideri, infine, che sia negli statuti di Srl, sia in quello di Spa, possono essere inserite delle clausole cosiddette di *way-out*, che consentono di superare situazioni di stallo attraverso opzioni incrociate di acquisto e vendita, come pure clausole cosiddette di covendita (*drag along* e *tag along*) che agevolano la cessione a terzi delle partecipazioni di controllo della holding e l'exit dei soci di minoranza a valori equi, che cioè rispecchiano l'*enterprise value*.

Resta comunque opportuna, sia per le Spa, sia nel caso di holding-Srl, la stipula di accordi parasociali fra i familiari volti a disciplinare aspetti e questioni che non possano trovare compiuta regolamentazione nello statuto, come quelli riguardanti i requisiti personali di partecipazione al governo dell'impresa, il conferimento di particolari incarichi nella società e nel gruppo, gli emolumenti da assegnare ai soci-amministratori, eccetera.

Agendo su tutte queste leve, si può conseguire un assetto proprietario e di governance della holding coerente con i programmi e gli accordi tra i vari soci o rami della famiglia, soddisfacendo così le loro esigenze partecipative presenti e future.

© RIPRODUZIONE RISERVATA